



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 17 aprile 2012 – Ris. Mun. no. 30

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

il **Municipio di Coldrerio**,

visti

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 20 giugno 1987 (RALOC)
- Il Regolamento comunale del 5 febbraio 2010

richiamati

- gli artt. 107, 109 e 192 LOC
- gli artt. 23 e 24 RALOC
- l'art 60 del Regolamento comunale

ordina

art. 1 Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

art. 2 Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Coldrerio è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, sottovasi, taniche ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.



Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, gli è data facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

art. 3 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

art. 4 Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia convenzionata o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia convenzionata o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

art. 5 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi

Ordinanza adottata con risoluzione municipale No.30 del 17 aprile 2012.

Pubblicata all'albo comunale per 15 giorni a contare dal 23 aprile 2012 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute e nel caso di applicazione.